

Proposta N° 4513/ Prot.		Inviata ai capi gruppo Consiliari il _____ Prot.N° _____
Data 20/11/2014		L'impiegato responsabile _____

## Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

### Copia deliberazione della Giunta Municipale

N°378 del Reg. Data 20/11/2014	<b>OGGETTO :</b>	Lite CELI ENERGIA S.r.l. C/Comune di Alcamo - Autorizzazione a resistere in giudizio dinnanzi il Tribunale Civile di Trapani - Nomina legale Avv. Mistretta
Parte riservata alla Ragioneria <b>Bilancio</b> _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____	<b>NOTE</b>	<b>Immediata esecuzione</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>

L'anno duemilaquattordici il giorno venti del mese di novembre alle ore 13,30 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRES.	ASS.	FAV.	CONTR.	ASTEN.
1) <b>Sindaco</b>	Bonventre Sebastiano		X			
2) <b>Ass.. Anz.</b>	Coppola Vincenzo	X		X		
3) <b>Assessore</b>	Culmone Renato		X			
4) <b>Ass. V/Sindaco</b>	Cusumano Salvatore		X			
5) <b>Assessore</b>	Manno Antonino	X		X		
6) <b>Assessore</b>	Grimaudo Anna Patrizia Selene	X		X		
7) <b>Assessore</b>	Papa Stefano	X		X		

Presiede l'Ass.re Anziano **Coppola Vincenzo**.

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Cristofaro Ricupati**.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: **Lite CELI ENERGIA s.r.l. c/Comune di Alcamo – Autorizzazione a resistere in giudizio dinnanzi il Tribunale Civile di Trapani - Nomina legale avvocato Giovanna Mistretta.**

**Premesso:**

- Che con Determina Dirigenziale del Settore Servizi Tecnici del 11/01/2013 n. 20 si approvava il verbale di aggiudicazione di gara del 01/10/2012, nonché l'aggiudicazione provvisoria dei "Lavori di Realizzazione della cittadella dei giovani tramite riuso degli immobili comunali via Ugo Foscolo" all'impresa C.E.L.I. Cooperativa Edile Lavoratori dell'Industria con sede in via Francesco Crispi, 41 - 91029 Santa Ninfa (TP);
- Che con nota prot. n.3100 del 17.01.2013 inviata a mezzo fax si è provveduto alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva a favore di C.E.L.I. Cooperativa Edile Lavoratori dell'Industria, ai sensi dell'art. 79 del D. Lgs. 163/2006;
- Che in data 21.03.2013 veniva sottoscritto contratto di appalto n. 9098 REP., registrato a Trapani il 05.04.2013 al n. 249 serie I^, tra il Comune di Alcamo ed il sig. Spina Mario, presidente della ditta C.E.L.I. soc. coop.;
- Che con Determina Dirigenziale del Settore Servizi Tecnici del 11/07/2013 n. 01199 si approvava l'annullamento e la risoluzione del contratto di appalto n. rep.9098 del 21/03/2013 con cui venivano affidati i lavori de quo alla ditta C.E.L.I. e si dava atto di procedere con successivo provvedimento all'affidamento, previo interpello, alla seconda concorrente in graduatoria, ovvero alla ditta ATI Damiga srl;
- Che in data 17.07.2013 prot. n. 37774, l'impresa C.E.L.I. Cooperativa Edile Lavoratori dell'Industria, in persona del suo legale rappresentante p.t., proponeva ricorso, a magistero dell'avv. Giovanni Lentini, innanzi al TAR Palermo per ottenere, previa sospensione dell'efficacia, l'annullamento della nota raccomandata a firma del dirigente del Settore Servizi Tecnici del 17.06.2013 prot. n. 31989, con la quale l'Ente si è opposto al subentro della società ricorrente alla società cooperativa CELI nel contratto d'appalto e l'annullamento di ogni altro provvedimento connesso, antecedente e consequenziale;
- Con sentenza n. 01775/2013 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione terza, ha dichiarato *"il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale ordinario"*;
- Che con Determina Dirigenziale del Settore Servizi Tecnici del 18/09/2013 n. 01578" si approvava l'aggiudicazione dei lavori de quibus all'ATI Damiga srl- Maltese s.r.l.;
- Che con nota prot. n. 47039 del 23.09.2013, inviata a mezzo fax, si è provveduto alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva a favore di ATI DAMIGA srl, ai sensi dell'art. 79 del D. Lgs. 163/2006;
- Che in data 31.07.2014 prot. n. 38107 è pervenuto al Comune di Alcamo atto di citazione da parte di CELI energia srl, a magistero dell'avv. Giovanni Lentini, per comparire avanti al Tribunale Civile di Trapani per l'udienza del 22.12.2014;
- che è interesse preminente di quest'Amministrazione resistere nel giudizio innanzi al Tribunale Civile di Trapani, per confermare l'affidamento dell'appalto relativo ai "Lavori di Realizzazione della cittadella dei giovani tramite riuso degli immobili comunali via Ugo Foscolo" all'impresa Damiga srl;
- che per l'effetto, è opportuno procedere alla nomina del legale che rappresenti e difenda questo Ente nell'istaurando giudizio e che tale nomina può essere conferita all'avvocato Giovanna Mistretta, Dirigente l'Avvocatura civica, attribuendo allo stesso ogni più ampio mandato di legge, con espressa autorizzazione a proporre domanda riconvenzionale, all'impugnazione autonoma di eventuale provvedimento cautelare lesivo degli interessi dell'Ente, ciò con tutti i poteri di legge;
- vista la L.R. 15/3/63, n. 16 e successive modifiche ed aggiunte;
- visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 recepito dall'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 48 del 11/12/1991, così come novellato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, espresso dai competenti Dirigenti di Settore e dal Dirigente il settore Servizi

Finanziari, pareri che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

### PROPONE DI DELIBERARE

- di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, per i motivi espressi in narrativa, a resistere in giudizio dinnanzi al Tribunale Civile di Trapani nel richiamato procedimento incoato dalla CELI ENERGIA SRL contro il Comune di Alcamo, in ogni stato e grado della lite;
- di nominare legale dell'Ente l'avvocato Giovanna Mistretta, conferendo allo stesso ogni più ampio mandato di legge, in ogni fase, stato e grado, con espressa autorizzazione ad eventuale proposizione di domanda riconvenzionale, all'impugnazione autonoma di eventuale provvedimento cautelare lesivo degli interessi dell'Ente;
- di demandare al Dirigente l'Avvocatura Comunale l'attuazione dei consequenziali adempimenti gestionali;
- di volere dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44/91, il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Responsabile di Procedimento

### LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: **Lite CELI ENERGIA s.r.l. c/Comune di Alcamo – Autorizzazione a resistere in giudizio dinnanzi il Tribunale Civile di Trapani - Nomina legale avvocato Giovanna Mistretta.**

Ritenuto di dover procedere alla sua autorizzazione;

Visti i pareri resi ai sensi di legge;

Visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

Ad unanimità di voti espressi palesemente

### DELIBERA

1) Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto : **Lite CELI ENERGIA s.r.l. c/Comune di Alcamo – Autorizzazione a resistere in giudizio dinnanzi il Tribunale Civile di Trapani - Nomina legale avvocato Giovanna Mistretta.**

### Contestualmente

Ravvisata l'urgenza di provvedere;

Visto l'art. 12 della L.R. 44/91;

Con voti unanimi espressi palesemente;

### DELIBERA

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: **Lite CELI ENERGIA s.r.l. c/Comune di Alcamo – Autorizzazione a resistere in giudizio dinnanzi il Tribunale Civile di Trapani - Nomina legale avvocato Giovanna Mistretta.**  
**Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.**

I sottoscritti il Responsabile il Settore Servizi Tecnici e il Dirigente l'Avvocatura Comunale

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li **12 NOV 2014**

Il Dirigente l'Avvocatura Comunale  
Avv. Giovanna Mistretta

Il Dirigente di Settore

---

Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li **20 NOV 2014**

Il Dirigente di Settore

Visto: L'assessore al ramo

Il Direttore di Ragioneria  
(Dr. Sebastiano Luppino)

STUDIO LEGALE LENTINI

CITTA' DI ALCAMO  
BUSTA IN ARRIVO

del 31 LUG. 2014

SI RICHIEDE L'APPOSIZIONE DEL TIMBRO  
POSTALE PER LA DATA CERTA

Prot. n. 38107  
Assegnata al Baitore  
31 LUG 2014

Documento unico formato da n° 8 pagine  
Data 31/07/2014

Il Segretario Generale

TRIBUNALE CIVILE DI TRAPANI



ATTO DI CITAZIONE


CELI energia s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore Ing. Gaetano Vallone, con sede in Santa Ninfa nella via Crispi n. 41, p. iva 02371850815 , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Lentini del Foro di Marsala, c.f. LNTGNN55B11C286P, che dichiara di volere ricevere gli avvisi di cancelleria all'indirizzo e-mail: [lentinigiovanni@pec.ordineavvocatomarsala.it](mailto:lentinigiovanni@pec.ordineavvocatomarsala.it) o al fax 0924\904173, ed elettivamente domiciliata in Calatafimi-Segesta presso lo studio dell'avv. Gaetano Spatafora via Nicolò Mazara, giusto mandato in calce al presente atto

*cita*

Il Comune di Alcamo, in persona del suo Sindaco pro tempore, con sede in Alcamo nella piazza Ciullo pal. Municipale a comparire avanti il Tribunale Civile di Trapani nel locale di sue ordinarie sedute sito nella via XXX Gennaio pal. di Giustizia per l'udienza del 22 dicembre 2014 ore 9 e segg. , con invito a costituirsi almeno venti giorni prima dell'anzì indicata udienza nelle forme di legge avanti il Giudice Unico che sarà designato e con avvertimento che la costituzione oltre l'assegnato termine comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che in caso di mancata comparizione si procederà in sua contumacia, per ivi sentire fare diritto alle seguenti domande per la intelligenza delle quali si premette

FATTO

La cooperativa CELI è stata aggiudicataria dei lavori di realizzazione della cittadella dei Giovani tramite il riuso degli immobili comunali di via Ugo Foscolo, indetta dal



Comune di Alcamo, ed ha sottoscritto il relativo contratto, per l'importo di euro 2.504.763,46 al netto degli oneri per la sicurezza. *(doc. 2)*

Orbene con nota prot. n. 266 del 07\05\2013 *(doc.3)* la cooperativa CELI comunicava ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 del dlgsvo 163\2006, il subentro nel suddetto contratto della società CELI energia srl in conseguenza dell'avvenuta cessione a quest'ultima, a titolo di affitto, di un ramo di azienda. *(doc.4)*

La comunicazione era accompagnata da tutti i documenti previsti dal DPCM del 11\05\1991 n. 187 e conteneva i documenti che attestano i requisiti di qualificazione di CELI energia.

Tra tali documenti di qualificazione vi era il contratto di avvalimento tra Celi energia e Cons. Coop di Forlì *(doc. 5)* ex art. 49 del dlgsvo 163\2006, ponendosi quest'ultima società come ausiliaria di Celi energia cui offriva i propri requisiti di qualificazione ed assumeva nei confronti della P.A. committente la responsabilità solidale sull'appalto.

Dopo un'interlocuzione, il Comune ha rigettato l'istanza di subentro di Celi energia con la motivazione che l'istituto dell'avvalimento può essere fatto valere esclusivamente nella partecipazione alla gara e non può essere utilizzato successivamente all'aggiudicazione, e che Celi energia senza l'avvalimento non aveva i requisiti per accedere all'appalto de quo.

Il comune emetteva la determina dirigenziale del 17\06\2013 prot. 31989 4° settore servizi tecnici e gestione del territorio del Comune di Alcamo, con la quale l'ente si è opposto al subentro della società ricorrente alla società cooperativa Celi nel contratto di appalto e successivamente con determina dirigenziale n. 01199 del 11\07\2013 recedeva dal contratto di appalto con Celi cooperativa. *(doc. 1 e 1bis)*

## DIRITTO

- 1) violazione dell'art. 76 comma 9 del DPR 207\2010 con riferimento all'art. 2555 cod. civ. e danno da illecito extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ.:

Il provvedimento del Comune che ha negato alla società attrice il subentro nel contratto di appalto de quo ed il successivo di recesso sono illegittimi e costituiscono un illecito extracontrattuale che ha determinato a Celi Energia s.r.l. il danno costituito dalla perdita dei vantaggi economici conseguenti all'acquisizione dell'appalto.

Invero, Celi Energia ben poteva subentrare a Celi anche senza necessità di avvalersi dei requisiti del consorzio quale impresa ausiliaria, sicchè il contratto di avvalimento costituiva un elemento che rafforzava la posizione di Celi energia e nel contempo la garanzia per l'amministrazione comunale.

Infatti, il subentro nel contratto di appalto era richiesto in virtù dell'acquisizione del ramo di azienda di Celi cooperativa con contratto di affitto.

Pertanto l'azienda che costituisce lo strumento attraverso cui sono eseguiti i lavori appaltati, era l'azienda della società aggiudicataria.

I requisiti di qualificazione attengono all'azienda, essa è quel complesso di beni materiali ed immateriali organizzati per l'esercizio dell'impresa.

Pertanto con l'acquisizione in ragione del contratto di affitto dell'azienda, Celi energia srl ha acquisito per la durata del contratto di affitto i requisiti di qualificazione della società cedente, in virtù dei quali era stato aggiudicato l'appalto.

La norma dell'art. 76 citata in epigrafe non lascia margini di dubbio in proposito, essa invero statuisce che: *“Nel caso di affitto di azienda l'affittuario puo' avvalersi dei requisiti posseduti dall'impresa*

*locatrice se il contratto di affitto abbia durata non inferiore a tre anni."*

Nella fattispecie il contratto di affitto è previsto per anni 4.

Pertanto i provvedimenti anzi indicati sono palesemente illegittimi per violazione di legge.

- 2) **erronea applicazione degli artt. 116 e 49 del dlgsvo 163\2006 con riferimento all'art. 41 della Costituzione ed illecito extracontrattuale x art. 2043 cod. civ.:**

In ogni caso, il comma 1 dell'art. 116 citato prevede nell'ultimo periodo che l'impresa cessionaria documenti il possesso dei requisiti di qualificazione previsti nel codice dei contratti.

Orbene, il possesso dei requisiti di qualificazione può essere acquisito dall'impresa anche a mezzo l'istituto dell'avvalimento, che costituisce uno strumento che rafforza nei confronti della P.A. la garanzia sul buon esito dell'appalto stante che nei suoi confronti assume la responsabilità non solo l'impresa aggiudicataria ma anche l'impresa ausiliaria che offre alla prima i propri requisiti di qualificazione.

Pertanto, l'istituto dell'avvalimento quale strumento per acquisire il possesso dei requisiti di qualificazione deve ritenersi implicitamente richiamato anche nell'ipotesi di subentro nel contratto di appalto di cui all'art. 116.

In ogni caso l'estensione dell'istituto dell'avvalimento anche nella fase di esecuzione dell'appalto a favore dell'impresa cessionaria del ramo di azienda e quindi che ambisce al subentro nel citato contratto deve ritenersi conforme al diritto ed il suo utilizzo legittimato dall'art. 41 della Costituzione, che nel prevedere la libertà d'impresa pone una riserva di legge con riferimento alle limitazioni di tale



libertà.

Può cioè negarsi applicazione all'istituto dell'avvalimento in sede di subentro nel contratto per acquisizione dell'azienda dell'impresa aggiudicataria, solo ove ricorresse nell'ordinamento una norma esplicitamente ostativa a tale applicazione o la sua applicazione al solo momento della partecipazione alla gara fosse espressamente statuita.

Orbene, siffatte previsioni normative non si rinvencono nell'ordinamento.

Piuttosto è da ritenere la conformità dell'estensione dell'avvalimento all'ipotesi de qua sulla base anche della seguente considerazione:

ove una impresa concorra alla gara spendendo i requisiti di qualificazione di altra impresa in virtù del contratto di avvalimento, in caso di aggiudicazione essa eseguirà i lavori sempre in ragione del citato contratto di avvalimento.

Quindi che un'impresa esegua un appalto pubblico, pur non avendone direttamente i requisiti, ma avvalendosi dei requisiti di altra impresa in ragione dell'avvalimento, non può ritenersi fatto contrario all'ordinamento ed all'interesse pubblico.

Invero, la giurisprudenza citata nella determina che si oppone al subentro della società attrice, riguarda una fattispecie diversa da quella in esame.

Riguarda, infatti, l'ipotesi di un'impresa che partecipa alla gara senza i requisiti, e che pretende dopo l'aggiudicazione di avvalersi dei requisiti di altra impresa secondo l'istituto dell'avvalimento.

Pertanto, la ditta Celi energia aveva diritto a subentrare nel contratto di appalto de quo ex art. 116 citato anche spendendo i requisiti acquisiti con il contratto di avvalimento.

**3) illecito contrattuale:**

la condotta assunta dal Comune costituisce sia un illecito extracontrattuale, in quanto violando le norme di legge poste a disciplina del diritto vantato dalla celi energia srl ha arrecato a questa il danno costituito dalla mancata acquisizione del lavoro in questione, e violando, dunque, il principio del *neminem laedere*.

Nel contempo costituisce un inadempimento contrattuale in quanto con la cessione del ramo di azienda da Celi a Celi energia srl, che contiene tra gli altri anche i lavori acquisiti dal Comune di Alcamo, la società acquirente subentra nel rapporto contrattuale con detto comune.

Ne consegue che il provvedimento di quest'ultimo che inibisce a celi energia srl di dare esecuzione al rapporto contrattuale inerente i lavori e successivamente il provvedimento con cui il Comune recede dal contratto con celi, contratto oggetto della suddetta cessione di ramo di azienda, sono manifestazione di inadempimento contrattuale con la società oggi attrice.

Tale inadempimento ha come conseguenza quanto già rilevato per l'illecito extracontrattuale e cioè il danno per il mancato conseguimento dei vantaggi economici per la perdita del contratto.

**4) Misura del danno:**

il danno va innanzitutto determinato con riferimento all'utile che la società attrice avrebbe ricavato dall'esecuzione dei lavori.

Tale utile, salvi i migliori accertamenti che conseguiranno all'istruttoria della causa, può essere determinato nella misura del 10% calcolato sull'importo del contratto al netto degli oneri della sicurezza e quindi su euro 2.504.763,46, detratte la percentuale delle spese generali di cantiere e dello stesso utile secondo la seguente

formula:  $2.504.763,46:1,13= 2.216.604,83:1,10= 2.015.095,30 \times 10\% = 201.509,53$ .

La suddetta somma va rivalutata dalla data del recesso ed aggiunti gli interessi legali e ciò sino al soddisfo.

Inoltre, la mancata acquisizione dei lavori ha determinato il danno costituito dalla perdita di tale esperienza lavorativa che concorre nel curriculum delle imprese per i riconoscimenti SOA nell'assegnazione delle categorie e classi di lavori a cui si è abilitati, nonché la perdita del requisito dei lavori eseguiti richiesto nei bandi di gara per i pubblici lavori.

Tale ultimo danno stante la sua natura può essere liquidato equitativamente nella misura dell'2% dell'importo complessivo del valore dei lavori appaltati e cioè pari ad euro  $2.504.763,46 \times 2\% = 50.095,26$ .

Alla suddetta somma vanno aggiunti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, sino al soddisfo.

Ritenuto quanto sopra

### PIACCIA AL TRIBUNALE

reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa.

Ritenere e dichiarare che il Comune di Alcamo ha illegittimamente impedito alla società attrice di subentrare nel rapporto contrattuale per cui è causa e che è illegittimamente recesso dal rapporto contrattuale con la società celi cooperativa.

Ritenere e dichiarare che le suddette condotte illegittime costituiscono illecito contrattuale ed illecito extracontrattuale e che tali illeciti hanno causato all'attrice il danno indicato in narrativa.

Conseguentemente condannare il Comune di Alcamo al pagamento in favore di celi energia srl della somma di euro 251.604,79 oltre la rivalutazione e sulla somma

annualmente rivalutata gli interessi legali dalla data del recesso dal contratto sino all'effettivo soddisfo, o la diversa somma che risulterà dall'istruttoria di causa.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Come mezzo al fine si producono i documenti indicati nell'indice.

Con riserva di articolare ulteriori mezzi istruttori.

Si dichiara che il valore della causa è di euro 251.604,79.

Castelvetrano li 30\07\2014

avv. Giovanni Lentini

Nomino mio procuratore per rapp.mi e difendermi nel giudizio contro il Comune di Alcamo di cui è sopra esteso atto di citazione, l'avv. Giovanni Lentini del Foro di Marsala eleggendo domicilio in Calatafimi-Segesta nello studio dell'avv. Gaetano Spatafora. Faculto il sù nominato procuratore ad avvalersi di sostituti e lo autorizzo al trattamento dei dati sensibili ai fini del giudizio.

Castelvetrano li 30\07\2014

f.to Gaetano Vallone

vera la firma

f.to avv. Giovanni Lentini



### RELAZIONE DI NOTIFICA

Io Avv. Giovanni Lentini quale procuratore in giudizio della ditta Celi energia srl nell'atto di citazione contro il Comune di Alcamo, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Marsala n. 99/06 not. in data 28/03/2006, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 53/94, ho notificato in data 30\07\2014 il su esteso atto di citazione a:

**Comune di Alcamo** in persona del suo Sindaco protempore, con sede in Alcamo piazza Ciullo pal. municipale, annottando l'atto al n. <sup>876/14</sup> del registro cronologico ed a mezzo spedizione di copia nell'anzi indicato domicilio in plico raccomandato a/r dall'Ufficio postale centrale di Castelvetrano, n. <sup>76.310.825.218-2</sup>

Castelvetrano li 30\07\2014

avv. Giovanni Lentini

Letto approvato e sottoscritto \_\_\_\_\_

L'ASSESSORE ANZIANO  
F.to Coppola Vincenzo

L'ASSESSORE ANZIANO  
F.to Manno Antonino

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Cristofaro Ricupati

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo  
Dalla Residenza Municipale, li

Il segretario Generale

---

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. \_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 23/11/2014 all'Albo Pretorio nonchè sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it) ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi

Il Responsabile Albo Pretorio

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/11/2014

- Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

\_\_\_\_\_

Dal Municipio \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Cristofaro Ricupati